



COMUNE DI BAUCINA

PROVINCIA DI PALERMO

Prot. 1965/24-02-14



TEL. 0918202295
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI PER LA
TELEFONIA MOBILE

- Allegato Delibera C.C. 30 del 29-12-2013-
- Pubblicata del 27-1-2014 al 31-1-2014
- Ripubblicato Regolamento del 24-2-14 al 14-3-14
- Diventato esecutivo il 14-3-14

Art. 1
Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, co. 6, della L. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del DPCM 8 luglio 2003 (sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici) e in riferimento al Protocollo d'intesa siglato il 27/12/2003, tra A.N.C.I., Ministero delle Comunicazioni e Gestori del servizio di telefonia cellulare, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia e videofonia mobile sul territorio del Comune di Baucina, al fine di:

- a) Tutelare la salute pubblica;
- b) minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- c) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
- d) razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale,
- e) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia e videofonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi Gestori;
- f) realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Comune e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

Art. 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia e videofonia mobile, di cui alla L. 36/2001, (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e al D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), così come recepito con l'art. 103 della L.R. n. 17 del 28.12.2004 e di tutta la normativa vigente in materia.

Nelle more che venga emanata in Sicilia una specifica normativa regionale, i Comuni hanno l'obbligo di adeguarsi alle seguenti direttive regionali:

- Decreto ARTA n° 35/GAB del 21.02.2007 con il quale sono state fornite alcune direttive in materia di inquinamento elettromagnetico,
- Circolare ARTA Prot. n° 90099 dell'11.12.2007 avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259 del 1 agosto 2003. Indirizzi per il regolamento comunale ex comma 6 dell'art. 8 della l. 36/2001”
- Circolare ARTA Prot. n° 92789 del 21.12.2007 avente ad oggetto “Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Art. 15 “Sanzioni”. Modalità di versamento”
- Decreto ARTA n° 111/GAB del 27.08.2008 con il quale sono state fornite alcune direttive in ordine alla “Procedura per il controllo del rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz”

Art. 3

Razionalizzazione territoriale per l'installazione degli Impianti di telefonia e videofonia mobile.

Al fine di assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti e minimizzare al contempo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, si individuano le seguenti tipologie di zone del territorio del Comune:

A) Territorio Urbanizzato

Per territorio urbanizzato si intende il territorio edificato e destinato all'edificazione, sulla base dello strumento urbanistico comunale, (Centro abitato, così come definito dall'art. 4 del D.L. n 285 del 30/04/1992 e definito con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 06/12/2012) oltre ad una fascia di rispetto di ulteriori metri 100 a partire dai confini fissati.

B) Aree sensibili

Per aree sensibili si intendono asili, scuole, case di cura e di riposo, centri sociali, parchi, zone archeologiche e altre parti particolarmente sensibili.

C) Territorio extraurbano (zone idonee).

Per territorio extraurbano si intende il restante territorio comunale.

In queste aree dovrà essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti.

Art. 3/BIS

Piano Annuale

I soggetti gestori che intendono realizzare gli impianti di cui trattasi nel territorio di Baucina devono presentare apposito piano annuale delle installazioni, delle modifiche e degli adeguamenti entro il 30 ottobre di ogni anno per gli impianti che si intendono programmare per l'anno successivo. I gestori degli impianti nel loro piano annuale sono tenuti a rispettare soluzioni architettoniche ed ambientali di minori impatto visivo. Sarà cura dell'UTC orientare le scelte dei gestori verso siti ubicati fuori dal perimetro urbano e preferibilmente di proprietà comunale e verso le tecnologie più avanzate e meno inquinanti, a tal fine fornirà ai gestori un elenco dei siti pubblici sui quali installare nuovi impianti ed eventualmente delocalizzare quelli già esistenti;

Art. 4

Criteri generali per la localizzazione degli impianti nelle sopradette zone

L'installazione degli impianti di cui al presente regolamento è esclusa nella parte di territorio comunale identificabile con le lettere A) e B) del precedente articolo .

L'installazione degli impianti è invece consentita esclusivamente nella parte del territorio comunale identificabile con il punto C) .

All'interno di queste ultime zone nelle quali vi è la presenza di edifici isolati, la distanza minima delle nuove antenne, dal singolo edificio residenziale o adibito a permanenza superiore alle 4 ore/g. non può in ogni caso essere inferiore a 50 metri, e di mt 200 dalle aree sensibili di cui alla lett. B) del precedente articolo.

Tale distanza andrà misurata tra l'asse dell'antenna trasmittente ed il limite della zona urbanistica interessata.

Nel caso in cui l'installazione ricade su area comunale, verrà regolata un apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di convenzione.

In ogni caso i limiti del campo elettrico totale ammesso non potranno superare quanto previsto dal DPCM 8 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, la localizzazione degli impianti deve tenere conto dei seguenti criteri generali:

- a) possibilità di co-ubicazioni delle antenne su un unico supporto che dovrà comunque assicurare che la sovrapposizione dei campi elettromagnetici risulti sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- b) al fine di limitare l'impatto ambientale e paesaggistico, dovranno essere privilegiate – ove possibile tecnicamente – le installazioni di antenne su pali o tralicci già esistenti;
- c) sia le nuove installazioni di antenne, che quelle già esistenti, dovranno essere schermate con alberature e piantumazioni, ai fini di un migliore ed armonico inserimento morfologico, ambientale e paesaggistico.

Art. 5 **Provvedimento Autorizzatorio**

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia e videofonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità, forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/03 - (Codice delle comunicazioni elettroniche), secondo lo schema degli allegati previsti dalla suddetta normativa (Mod. A dell'all.13 del D.Lgs. n. 259/03).

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia e videofonia mobile è vincolata a tutto ciò che è stabilito nel presente regolamento.

Art. 06 **Istruttoria**

Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la conformità dell'intervento al D.Lgs. 259/03, al presente Regolamento, nonché al Regolamento Edilizio Comunale, ed acquisisce altresì il parere del Dipartimento Provinciale ARPA-SICILIA, dell'ASP e degli Enti preposti al rilascio dei pareri in zone sottoposte ai vincoli presenti nelle zone interessate.

L'istanza corredata dai necessari elaborati, deve essere conforme al modello A e/o B dell'allegato 13 del D.Lgs. 259/03 oltre a una Dichiarazione d'impegno da parte del

titolare della Autorizzazione, debitamente trascritta e registrata, a spostare l'impianto a proprie spese e cura, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto, accertato ed individuato da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di Baucina, delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'Autorizzazione di cui al presente regolamento;
- b) accertamento da parte dell'Autorità Sanitaria competente di rischi o pregiudizi per la salute;
- c) modifiche di destinazione d'uso in virtù di sopravvenute programmazioni territoriali;
- d) rilascio di nuove concessioni edilizie nelle aree ricomprese nelle zone C) di cui al presente regolamento.

Art. 7

Publicizzazione dell'istanza e partecipazione

L'ufficio competente provvederà alla tempestiva publicizzazione dell'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 87 co. 4, del D.Lgs. 259/03 mediante avviso sul sito on-line del Comune pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

Art. 8

Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il Gestore è tenuto a presentare all'UTC, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione – da parte del gestore - di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Il Gestore comunica in tempo utile (entro 15 gg dall'attivazione) il periodo di prova in pieno esercizio dell'impianto, affinché l'Ufficio Tecnico possa effettuare, con il Dipartimento Provinciale ARPA-Sicilia, le verifiche preventive all'esercizio effettivo dell'impianto stesso, nei compiti di rispettiva competenza.

Vigilanza e controlli

Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA-SICILIA, della ASP della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato dei controlli, invia all' UTC, copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al presente regolamento si procederà alla disattivazione dell'impianto stesso a spese e cura del proprietario. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione dello stesso accertata con le procedure di cui al presente regolamento relative alla realizzazione di nuovi impianti.

Art. 10

Monitoraggio

Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, i gestori hanno l'obbligo di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti dandone comunicazione al Comune, al Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente e all'ARPA Sicilia.

Tali targhe identificative dovranno essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi gestori.

Le targhe dovranno riportare:

- Concessionario
- Marchio
- Tipo di servizio
- Frequenza
- Codice alfa-numerico identificativo dell'impianto;

Al fine di rendere identificabili sul campo i diversi gestori il Comune detiene un elenco dei concessionari di impianti radioelettrici che operano sul territorio (Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche); tale elenco dovrà essere sempre aggiornato e

trasmesso per conoscenza al Dipartimento Territorio e Ambiente, all'ARPA-Sicilia e all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni .

Art. 11

Educazione ambientale

Il Comune promuove, aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri della Salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Art. 12

Sanzioni

Nel caso in cui si accerta:

- installazione di impianto senza autorizzazione,
- modifiche di impianto esistente (intese sia come spostamento dello stesso in altro sito senza autorizzazione che di modifiche delle caratteristiche di emissione) in assenza della prescritta autorizzazione comunale, verrà emessa apposita ordinanza dal Responsabile dell'UTC per l'immediata disattivazione dell'impianto e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, fermo restando l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 8.000.

Nel caso in cui si accerta:

il funzionamento dell'impianto autorizzato in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'art. 9 viene ordinata la disattivazione immediata dell'impianto . L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione dello stesso.

Nel caso in cui si accerta l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, da parte del responsabile dell'UTC, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso.

COMUNE DI BAUCINA

Prov. Palermo

Publicato il presente REGOLAMENTOall'Albo Pretorio ON-LINE
di questo Comune dal ...27/02/2014.....al ...14/03/2014.....
N.1965...d'ordine.

Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, e che contro lo stesso non furono presentate reclami

Baucina...25/03/2014.....

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Fiorino

IL SEGRETARIO COMUNALE

